

STATUTO

TALITA KUM COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "A" E "B" - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PETILIA POLICASTRO KR CORSO
ROMA SNC

Numero REA: KR - 161657

Codice fiscale: 02534150798

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 126095/26116 DEL REPERTORIO

S T A T U T O
DELLA SOCIETA' COOPERATIVA "TALITA KUM COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "A" E "B"-
ONLUS".

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

ART.1

E' costituita con sede in Petilia Policastro la Società cooperativa denominata "TALITA KUM COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO "A" E "B"-ONLUS".
Ai fini della indicazione richiesta dall'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione al codice civile, l'indirizzo della società viene stabilito alla via corso Roma, presso Parrocchia S. Maria Maggiore.
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei odi e termini di legge.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, ED IN PARTICOLARE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, IN QUANTO COMPATIBILI CON LA DISCIPLINA COOPERATIVISTICA, E NEI LIMITI PREVISTI DAL SECONDO COMMA DELL'ART. 2519 DEL CODICE CIVILE.

Pertanto, qualora si superino i predetti limiti, l'organo amministrativo dovrà convocare l'assemblea, per procedere alla conseguente modificazione del presente statuto.

LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA' ANCHE CON I TERZI.

Art.2- DURATA E ADESIONI

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, o anticipatamente sciolta nelle forme di legge.
La Cooperativa previa delibera dell'organo amministrativo aderisce, accettandone gli statuti ed i regolamenti, alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue.

SCOPO-OGGETTO

ART.3

(SCOPO MUTUALISTICO)

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata le migliori condizioni di lavoro per i soci, compatibilmente con le esigenze di mercato. Le modalità di svolgimento del rapporto mutualistico con i soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, nr. 142.

Art. 4

(OGGETTO SOCIALE)

La società, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, e senza fini di lucro ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso:

(a) la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone handicappate e con ritardi di apprendimento. In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: - attività e servizi di riabilitazione; - centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; - servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza; - attività di formazione e consulenza; - attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; - attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

(b) un'attività di gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone anziane o giunte alla fase terminale della loro esistenza. In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: - attività e servizi di assistenza domiciliare; - attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati: - strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette; - servizi e centri di riabilitazione; - centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale: - attività di formazione e consulenza; - attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; - attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle

istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

(c) attività produttive principalmente nel settore della produzione e delta trasformazione di prodotti agricoli, nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, con particolare attenzione a persone in condizioni di disagio. In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi: - aziende agricole in proprietà o in affitto; - attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio o acquistati; - lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi; - attività di manutenzione di verde pubblico o privato; - attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo. Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e tre Organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La cooperativa può promuovere tutte le iniziative ritenute utili e valide allo sviluppo dell'attività, nonché può istruire e gestire corsi di formazione professionale per la qualificazione e/o la riqualificazione e la specializzazione del personale mediante l'istituzione e la gestione di scuole di ogni ordine e grado, sia a livello strettamente privato, sia con riconoscimento da parte delle competenti autorità scolastiche. Può, inoltre, promuovere scambi di esperienze con organismi italiani ed internazionali che proseguono la stessa finalità favorendo la partecipazione a congressi, studi e ricerche.

La società può inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

La società potrà istituire e sopprimere filiali, sedi secondarie, succursali e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

Art.5 (SOCI COOPERATORI)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, che, con riferimento all'oggetto sociale, possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale o imprenditoriale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente od in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Art. 6 (SOCI SPECIALI)

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali.

li ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, ancorché parzialmente, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. La durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 % di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art.17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla formazione professionale, consegua i livelli qualitativi previsti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità dell'art.12.

Art. 7

SOCI SOVVENTORI

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di 500,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a due.

Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 8 (DOMANDA DI AMMISSIONE)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- b) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti od in contrasto con quella della cooperativa;
- c) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente art.5, delibera le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, anche di quella relativa ai soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente art.6, determini il superamento dei limiti previsti dall'art.2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo della cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.8

(OBBLIGHI DEL SOCIO)

I soci sono obbligati:

- a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 18;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Art.9 (DIRITTI DEI SOCI)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art.10 (PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, o per causa di morte.

Art. 11 (RECESSO DEL SOCIO)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione,
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali soprattutto in quanto il rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di altra natura, sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione di provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 12 (ESCLUSIONE)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;

Art.13 (LIQUIDAZIONE)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi art. 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (MORTE DEL SOCIO)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui l'precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.

Art. 15

(TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI).

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

Art. 16

STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'art. 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili, nei limiti massimi previsti dall'art. 2514, lettera b) del codice civile;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo e al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Art.17

(RISTORNI)

L'assemblea che approva il bilancio, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, può deliberare in materia di ristorno ai soci cooperativi, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla vigente normativa, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

La deliberazione dei soci stabilirà l'attribuzione dei ristorni mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione;
- mediante altra forma ritenuta idonea.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso.

La materia dei ristorni potrà essere disciplinata da apposito regolamento da approvarsi dall'assemblea dei soci.

Art. 18

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti fissati dalla legge;
 - b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art. 16;
 - c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
 - d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
 - e. dalla riserva straordinaria;
 - f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto dalla legge.
- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 19

(CARATTERISTICHE DELLE QUOTE)

Il valore nominale di ciascuna quota viene stabilito in 500 (cinquecento) euro, e nessun socio può avere una partecipazione superiore a 100.000 (centomila) euro.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali, senza che l'organo amministrativo si sia pronunciato, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 29.

Art.20 (BILANCIO DI ESERCIZIO)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura del 3 %;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) Ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17.
- e) Ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dall'art. 2514, lettera a) del codice civile;
- f) Ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;

Gli importi destinati all'erogazione del ristorno, all'incremento delle riserve aventi natura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere superiori a quelli destinati alla remunerazione del capitale sociale e alla costituzione ed incremento delle riserve divisibili.

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

ART.21 (DECISIONI DEI SOCI)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno più amministratori o tanti soci

che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) l'approvazione dei regolamenti interni;
- 8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479 bis del codice civile.

Art. 22

ASSEMBLEE

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., inviata otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

E' comunque ammessa la possibilità di utilizzare altre modalità in grado, comunque, di assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e i sindaci effettivi, se nominati, oppure detti amministratori e sindaci siano stati debitamente informati della riunione e nessuno dei presenti si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art.23

(COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dai numeri 4, 6, 7 e 8 del precedente art. 21, è però necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art.24 (VOTAZIONI)

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art.25 (VOTO)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art.26 (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27

ALTRE DECISIONI DEI SOCI

Art. 14 - Ai sensi del terzo comma dell'art. 2479 del codice civile, e con le eccezioni e le modalità previste nel medesimo articolo, le decisioni dei soci potranno essere adottate mediante consultazione scritta, o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

In particolare, la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale come previsto al precedente art. 11 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio, o nel diverso termine indicato nel testo di decisione.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine di cui sopra.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle adunanze dei soci.

Art. 28 (AMMINISTRAZIONE)

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere socio scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti, nei limiti di cui all'art. 2542, 3° comma.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedono un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo, e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso d'urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta s'intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono naturalmente essere delegati i poteri concernenti le materie indicate nell'articolo 2475, comma 5, c.c. e 2381 c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso, ed esclusione dei soci, ed in genere le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore Unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a fare ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzione. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 29 (ORGANO DI CONTROLLO)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

I membri del collegio sindacale devono avere i requisiti prescritti dall'art. 2397 del codice civile.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti ormai delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita il controllo contabile ai sensi degli art. 2409-bis e seguenti del cod.civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del collegio sindacale, e tuttavia l'assemblea decidesse di avvalersi di un organo di controllo, potrà essere nominato, in alternativa, un revisore.

CONTROVERSIE

Art.30 (CLAUSOLA ARBITRALE)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale,

ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale composto di tre membri nominati dalla camera arbitrale presso la camera di commercio del luogo in cui ha sede la società, la quale dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso di mancata nomina, per qualsiasi motivo, da parte della camera arbitrale, nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Il collegio nominerà tra i suoi membri un presidente, presso il quale è la sede del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina, in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincolano le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti potendo discrezionalmente stabilire che le stesse gravino sulla parte soccombente.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n.5

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 31

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 31

DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 20, lett. C);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n.59.

Il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2514, lettera d) del codice civile.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.32 (REGOLAMENTI)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, nonché per la determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 33

Per quanto non previsto dal presente statuto, saranno osservate le disposizioni di legge vigenti.

Firmato all'originale: Giuseppe Marra - Dott. Riccardo Proto Notaio - segue tabellionato.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000 che si trasmette ad uso registro imprese.

In corso di registrazione e si rilascia per uso Registro Imprese.